



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

Provincia di Bologna

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA N. 58
Del 26/11/2020

OGGETTO:

**PIANO DEI MERCATI SUL TERRITORIO ANZOLESE AI SENSI DEL PUNTO A.4
DELL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA N. 216
DEL 12 NOVEMBRE 2020**

IL SINDACO

VERONESI GIAMPIERO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



Il Sindaco

Via Grimandi, 1
40011 Anzola dell'Emilia (Bo)
tel. 051 6502111
fax. 051 731598
cod. amm. AOO: ANZOLAEM
www.comune.anzoladellemilia.bo.it
PEC: comune.anzoladellemilia@
cert.provincia.bo.it

IL SINDACO

Visti

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito in Legge n. 35 del 22 maggio 2020;
- il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito in Legge n. 74 del 14 luglio 2020;
- il Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020", convertito in Legge n. 124 del 25 settembre 2020;
- il Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";
- i DPCM del 13 ottobre 2020, 18 ottobre 2020 e 24 ottobre 2020;

Visti, in relazione alla materia del commercio su aree pubbliche, il DPCM 3 novembre 2020 e all'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n.216 del 12 novembre 2020, ove al punto a.4 dispone il divieto su aree pubbliche o private di esercizio delle attività di commercio al dettaglio nell'ambito dei mercati di cui al D.Lgs. n.114/98, nonché di attività di vendita nei mercati contadini di cui al D.M. 20.11.2007, se non nei Comuni nei quali sia adottato dai Sindaci un apposito piano, che preveda le seguenti condizioni minimali:

- a) nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;
- b) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
- c) sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
- d) applicazione delle misure di mitigazione del rischio Covid-19 di cui al "protocollo regionale degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche" approvato con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 82 del 17.05.2020 e s.m.i.;

Vista la propria Ordinanza n.40 del 21/05/2020 con la quale è stato disposto dal 23 maggio 2020 il riavvio dei mercati presenti sul territorio Anzolese nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dal citato "protocollo regionale", approvato con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.82 del 17.05.2020 e s.m.i., individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19, assicurando il



rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020 (ora allegato 11 del DPCM 3 novembre 2020), al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area mercatale;

Atteso che per quanto concerne il piano previsto al punto a.4 dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.216 del 12.11.2020, del quale il Comune deve dotarsi per consentire lo svolgimento dei mercati, trattasi di un piano "operativo", che, oltre richiamare le misure di regolamentazione adottate dal Comune con la citata Ordinanza Sindacale n.40 del 21/05/2020, deve in particolare prevedere:

- a) nel caso di mercati all'aperto, un'idonea perimetrazione: transennatura, cordellatura o simili;
- b) presenza di un varco di accesso separato da quello di uscita: nel caso di situazioni logistiche che richiedano più accessi, sono consentiti più varchi di accesso e uscita, purchè entrata e uscita siano separati; nel piano le misure di cui alle lett. a) e b) possono essere indicate in modalità cartografica e/o descrittiva;
- c) l'individuazione delle modalità con le quali si eserciti la sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;

Considerato che, relativamente al mercato del Capoluogo, al fine garantire le condizioni minimali di cui al piano previsto al punto a.4 dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.216 del 12.11.2020, è opportuno prevedere temporaneamente lo spostamento di alcuni posteggi, nell'ambito della medesima area mercatale, e la sospensione delle operazioni di "spunta" relativamente ai n.6 posteggi liberi destinati agli "spuntisti", come da elaborato grafico allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di avvalersi anche della sorveglianza privata per verificare distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;

Valutato che sussistano le condizioni minimali del piano previsto al punto a.4 dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.216 del 12.11.2020, per consentire lo svolgimento del **mercato del Capoluogo**, a merceologia esclusiva - settore alimentare e non alimentare - che si svolge nella giornata del sabato in Piazza Giovanni XXIII, Piazza Berlinguer e aree limitrofe, e del **mercato sperimentale**, a merceologia esclusiva - settore alimentare - che si svolge nella giornata del mercoledì nella frazione Lavino di Mezzo in Piazzetta E. Biagi, dirette altresì a garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovrappollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale, come indicate negli elaborati grafici allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, pertanto di adottare un piano che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che garantisca il rispetto delle norme vigenti in tema di mercati;

Considerato che in caso di emergenze sanitarie di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n.833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n.112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

Visto l'art. 50 comma 5 del Decreto legislativo n. 267/2000,

ORDINA, DAL 28 NOVEMBRE 2020

- 1.** che, nel rispetto delle condizioni minimali di cui al piano previsto al punto a.4 dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.216 del 12.11.2020, siano consentiti, sul territorio di Anzola dell'Emilia, i mercati, secondo le risultanze indicate nelle allegate planimetrie, di seguito indicati:



Mercato del sabato a merceologia esclusiva - settore alimentare e non alimentare - ad Anzola dell'Emilia (BO) in Piazza Giovanni XXIII, Piazza Berlinguer e aree limitrofe;

Mercatino sperimentale del mercoledì a merceologia esclusiva- settore alimentare - ad Anzola dell'Emilia (BO) frazione Lavino di Mezzo in Piazzetta E. Biagi;

e che gli stessi siano disciplinati come segue:

- perimetrazione dell'area di mercato con individuazione e regolamentazione degli accessi differenziando i percorsi di entrate e di uscita;
- controllo numero utenti all'interno del mercato in relazione al numero dei banchi presenti;
- sorveglianza privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
- mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- disponibilità e accessibilità a sistemi di disinfezione delle mani, in particolare accanto ai sistemi di pagamento;
- pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita;
- utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti;
- utilizzo dei guanti "uso e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande;
- nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;
- informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli per informare la clientela sui corretti comportamenti;
- delimitazione dei singoli posteggi a cura del titolare dell'attività;
- ad ogni titolare di posteggio è affidato il presidio della proprio posteggio e la regolamentazione dell'accesso all'area delimitata fronte banco in numero di clienti non superiore ad uno.

2. Permane, per quanto applicabile, la regolamentazione dei mercati.

AVVERTE

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare pena le sanzioni previste dalla legge e dai regolamenti comunali vigenti.

DISPONE

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;
- di consegnare il presente atto a ciascun operatore del mercato;
- di incaricare l'Area Tecnica settore Lavori Pubblici e Manutenzione alla delimitazione dell'area di mercato come disposto nella presente ordinanza;
- di incaricare il Corpo di Polizia Municipale sul rispetto della presente ordinanza;



che la presente ordinanza sia trasmessa a:

- Prefettura di Bologna
- Comando Stazione Carabinieri di Anzola dell'Emilia
- Corpo di Polizia Municipale

Si comunica che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del D.Lgs. 2 febbraio 2010, n.104 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.

IL SINDACO
(Avv. Giampiero Veronesi)




Comune di Anzola dell'Emilia
(Provincia di Bologna)
Area Urbanistica e Attività Produttive

Planimetria del mercato settimanale del Sabato del Capoluogo aggiornamento Novembre 2020

REV.	DATA	DESCRIZIONE DELLA MODIFICA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
RICORDO DEL DIC. NOME: _____ COGNOME: _____ VIA: _____ C.A.P.: _____ C.A.S.: _____ TEL.: _____ E-MAIL: _____					
PROGETTA NOME: _____ COGNOME: _____ VIA: _____ C.A.P.: _____ C.A.S.: _____ TEL.: _____ E-MAIL: _____					

- Area destinata da associazioni ONLUS
- Posteggi destinati al settore ALIMENTARE
- Area destinata ai PRODUTTORI AGRICOLI LOCALI
- Posteggi destinati al settore NON ALIMENTARE





Comune di Anzola dell'Emilia
(Provincia di Bologna)
Area Urbanistica e Attività Produttive

Mercato mensile di Lavino aggiornamento Novembre 2020

REVISIONE DELLA VERSIONE		ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	
REV.	DATA				
AUTORE:					
TITOLO:					
SCALO DA DOC.	FILE	SOLA	SCALA O STRATI	FORMATO	FOGLIO
----	----	----	----	----	----
Tecnica di base: AutoCAD e ArchiCAD per la parte grafica; Excel per la parte tabellare; Illustrator per la parte grafica; Photoshop per la parte grafica.					
PROGETTO:		REVISIONI DOC. ESTERNO			
----	----	----			

POSTEGGI DESTINATI AD OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE

